



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 del 12-03-2021

OGGETTO: Concessione servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni - proposta modifica contrattuale a seguito eventi COVID - Provvedimenti. Contestuale redazione Regolamento del Canone Unico Patrimoniale 2021.

L'anno duemilaventuno, addì dodici del mese di marzo alle ore 09:50, in CASTEL DI LAMA nella consueta sala delle adunanze.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita nelle persone dei Signori:

BOCHICCHIO MAURO	SINDACO	P
CELANI ROBERTA	VICE SINDACO	A
GAGLIARDI GABRIELE	ASSESSORE	A
MATTONI MARCO	ASSESSORE	P
CANNELLA PAOLA	ASSESSORE	P

presenti n. 3

assenti n. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Travaglini Rinaldo.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

☐ il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;
☐ il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile;
hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso altresì :

☐ che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha attestato la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la determinazione del Responsabile area economico-finanziaria n.556 Registro generale del 12/10/2017 che si riporta integralmente di seguito:

Premesso che:

- con delibera di C.C. n.5 del 19/01/2007 modificata con successiva deliberazione di C.C. n.11 del 28/02/2007, esecutive ai sensi di legge, veniva approvato lo schema di capitolato e di bando di gara relativi all'affidamento in concessione del servizio di riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

- espletate le operazioni di gara, con determinazione n.10 (R.G. 82) del 11/05/2007 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto relativo all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni alla ditta AIPA SpA - Agenzia Italiana per Pubbliche Amministrazioni con sede in Milano, piazza Giovine Italia, 5 e con sede amministrativa sempre in Milano alla via A. Cechov, 50, C.F. e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 01627960154, capitale sociale Euro 3.000.000,00=;

- la concessione aveva durata di 5 anni decorrenza dal 01/08/2007 e fino al 31/07/2012;

- il contratto di appalto di cui trattasi ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia di proroghe è proseguito di fatto fino al 30/06/2015;

Considerato che il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dal comma 610 dell'articolo unico della L. 147/2013, aveva previsto una proroga, fino al 31/12/2014, dei previgenti regimi di riscossione in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali e che l'art. 1 comma 642 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) aveva previsto quanto segue: "Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»";

Considerato altresì che l'art. 7, comma 7, del D.L. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 - n. 125, aveva disposto quanto segue: "Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»", e che inoltre, risultavano ancora non definiti i decreti attuativi necessari per il concreto avvio dell'Imposta Municipale Secondaria come introdotta dalla normativa in materia di federalismo fiscale municipale;

Atteso pertanto che, alla luce della totale incertezza normativa del momento, sussistevano tutte le condizioni per procedere ad una proroga tecnica fino al 31/12/2015 del contratto di appalto in questione, in attesa che il legislatore definisse il quadro normativo di riferimento;

Rilevato che:

- in data 16/07/2015 è pervenuta la nota inviata a mezzo PEC ed acquisita al prot. n.7657, con la quale la Società AIPA SpA con sede legale ed amministrativa in Milano Via A. Cechov 50 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, sig. Virgilio Luigi, e la Società MAZAL GLOBAL SOLUTION srl con sede legale in Milano Via A. Cechov 50 in persona dell'Amministratore Unico Sig. Roberto Soj, comunicavano, ai sensi dell'art.116 del D. Lgs. 163/2006, con decorrenza 1° luglio 2015, il subentro della Società MAZAL GLOBAL SOLUTION srl nel contratto per l'esecuzione dei servizi in oggetto, per aver quest'ultima sia i requisiti di carattere oggettivo (capacità tecnico-professionale posseduti dall'affittante) sia quelli di carattere soggettivo validati dalla Commissione Ministeriale per la tenuta dell'Albo ai sensi dell'art.53 del D. Lgs 446/97;

- il sopraindicato subentro è intervenuto a seguito della stipula in data 22.01.2015 del contratto di affitto del ramo di azienda della Società AIPA SpA, relativo alla gestione di tutte le entrate degli Enti Locali, registrato in Milano in data 9.02.2015 n.2854, a beneficio della Società Gruppo KGS SpA, corrente in Pesaro, Via Ponchielli,77 P.Iva 02355050416 e nella sopraindicata nota si richiama:

a) la clausola contenuta nell'art.2.6 del Contratto di affitto del ramo di Azienda in argomento con la quale si rende facoltà alla Società Gruppo KGS SpA di trasferire a sua volta la titolarità del contratto ad una Società dalla stessa controllata, nel caso di specie, la Società MAZAL GLOBAL SOLUTION srl che acquisisce tutti gli obblighi e diritti derivanti da tale documento pattizio;

b) la data dell'avvenuta sottoscrizione, avanti al Notaio Dott. Linares di Milano dell'atto di nomina ed accettazione con la quale la Società Gruppo KGS SpA ha indicato quale titolare del contratto di affitto di ramo di Azienda in questione la Società MAZAL GLOBAL SOLUTION srl, alla quale sono trasferiti tutti gli obblighi e diritti dallo stesso derivanti;

- l'art.116, comma 1, del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., ai fini dell'efficacia nei confronti della stazione appaltante del subentro della società affittuaria nella titolarità dei contratti di appalti, quest'ultima deve produrre le comunicazioni di cui all'art.1 del DPCM 11 maggio 1991, n.187, nonchè la documentazione attestante i requisiti di qualificazione previsti dal codice appalti;

- con la stessa nota del 16/07/2015 – prot. 7657 è stata inviata la seguente documentazione:

- copia dell'atto di subentro nella titolarità del contratto di affitto di ramo di azienda di AIPA SpA;
- dichiarazione prevista dal DPCM 11 maggio 1991 n.187;
- copia visura della CCIAA;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'art.38 del D.Lgs 163/2006, da parte dell'Amministratore Unico;
- copia dell'atto di iscrizione all'albo ministeriale previsto dall'art.53 del D. Lgs 446/1997;
- certificazione di qualità;

- per quanto riguarda i requisiti di carattere oggettivo, di cui la Società MAZAL GLOBAL SOLUTION srl deve essere in possesso, il Consiglio di Stato, V Sezione, con Sentenza n.495 del 3.02.2015, ha ribadito che, anche in relazione ai contratti di concessioni di pubblici servizi, vale il principio generale in forza del quale "la cessione di un'Azienda, o di un suo ramo, comporta il subentro del concessionario anche nella generalità dei rapporti contrattuali attivi e passivi facenti capo al cedente, determinando, ai sensi dell'art.2558 del C.C. una successione dei contratti stipulati per l'esercizio dell'Azienda stessa non avendo caratteri personale";

Preso atto che con propria deliberazione n.77 del 07/10/2015 si è provveduto a prorogare l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni alle stesse condizioni del rapporto contrattuale vigente al fine di dare certezza di tale entrata tributaria a favore dell'Ente fino al 31/12/2015;

Ritenuto successivamente conveniente, opportuno e necessario per l'Ente proseguire la gestione delle entrate in argomento con il medesimo concessionario che si è dimostrato disponibile al prosieguo dell'attività **fino al 31/03/2016**, giusta deliberazione della Giunta comunale n.102 del 29/12/2015 in attesa di valutazioni diverse ed eventuale nuova indagine di mercato o gara;

Preso atto che con comunicazione acquisita al prot.n.5564 del 17/05/2016, la MAZAL ha presentato ammissione d'ufficio alla procedura di amministrazione Straordinaria al Ministero dello Sviluppo economico (MISE), il quale procede alla nomina il Commissario Straordinario;

Visto il Programma presentato al MISE dal Commissario straordinario, comunicato con nota acquisita al ns.prot.n.1616 del 07/02/2017 e consistente in sostanza nell'obiettivo di mantenimento del servizio pubblico, avendo riguardo dell'insolvenza in cui versa la Società MAZAL e pertanto fattivamente incentrato sulle procedure competitive di cessione del complesso aziendale;

Considerato infine che la Società MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL ha proseguito di fatto il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, essendo il servizio un servizio pubblico e come tale non suscettibile di interruzione fino alla data del 03/08/2017, giuste attestazioni di rendicontazioni e fatture elettroniche acquisite al protocollo informatico di questo Comune e giuste note di proroga presentate ai sensi dell'art.10 comma 2-ter del D.L.08/04/2013, n.35 convertito con modificazioni nella Legge 06/06/2013 n.64 con le quali, al fine di garantire la prosecuzione de "pubblico servizio", la Società MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL ha proseguito nelle attività in applicazione del vigente rapporto contrattuale;

Precisato che nel corso della gestione la MAZAL GLOBAL SOLUTION in data 05/06/2017 la MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL ha presentato via mail-pec a questo Ente istanza di proroga del servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali di cui si tratta, acquisita al ns.prot.n.7290 del 05/06/2017 e che con mail pec in data 20/06/2017 questo Comune riscontrava, con nota prot. n.8171 del 20/06/2017, alla richiesta soprastante con un diniego per fondati motivi di carenza di buona gestione del servizio, difficoltà di comunicazione e ritardi nel riversamento degli importi incassati e, contestualmente richiedeva a MAZAL la fornitura della banca dati in suo possesso aggiornata;

Preso atto del mancato riscontro a quanto sopra e verificato che il servizio di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è di fatto proseguito e considerato che, in sostegno della prosecuzione di fatto del servizio, con comunicazione del Commissario straordinario acquisita al ns.prot n.9369 del 12/07/2017 il Ministero dello sviluppo Economico con atto del 06/07/2017 ha autorizzato la cessione dei complessi aziendali, tra cui figura la concessione del contratto in essere tra la MAZAL e questa amministrazione comunale, essendo ricompresa nel lotto n.5, alla Società ANDREANI TRIBUTI SRL con sede a Macerata;

VISTA la comunicazione di acquisizione di ramo di azienda AIPASPA/MAZALGLOBAL SOLUTION SRL Rif. contratto Rep.1468 del 01/08/2007 da parte della Società ANDREANI TRIBUTI SRL, acquisita al ns. prot. n. 10519 del 07/08/2017 e tutta la documentazione in auto certificazione presentata dalla stessa ANDREANI TRIBUTI SRL a corredo dell'acquisizione del ramo di azienda MAZAL acquisita al ns. prot. n. 11378 del 29/08/2017;

PRESO ATTO che:

- con nota del 04/08/2017, suddetta, la società ANDREANI TRIBUTI srl con sede a Macerata Via Cluentina n. 33/D ha reso noto di aver acquisito in ragione della procedura straordinaria concorsuale di liquidazione di Aipa S.p.A. e Mazal S.p.A, i rapporti ceduti nell'ambito della procedura indetta a seguito delle sentenze del 20/05/2016 n.416 e 417 del Tribunale di Milano;
- che i rapporti, i limiti, le modalità oggetto del trasferimento sono quelli risultanti dal contratto di esecuzione della speciale procedura di liquidazione fallimentare, e che lo stesso subentro vale a partire da quelli scaturenti dalla data di cessione contrattualmente indicata (3 agosto 2017);
- che la proposta di cessione con l'offerta della società Andreani Tributi srl, è stata specificamente approvata dal Ministero delle attività produttive con provvedimento del 06 luglio 2017;
- che sulla base della disciplina di cui alla legge speciale (articolo 63 del decreto legislativo 270/1999) è espressamente prevista la possibilità di cedere e far subentrare nuove aziende nei rapporti scaturenti dai contratti precedentemente in corso con le società in liquidazione;
- che sulla base dell'articolo 4, comma 4 sexies del decreto legge 347/2003, le società

subentranti mantengono licenze, concessioni, autorizzazione di quelle cedenti;

- che pertanto il subentro è rimesso ad una presa d'atto da parte del Comune, subordinatamente alla verifica che la società Andreani Tributi srl abbia i requisiti previsti dal dlgs 50/2016 per contrarre con la pubblica amministrazione (articoli 45 e 80 del dlgs 50/2016).

Considerato che:

-la società Andreani Tributi srl ha presentato la documentazione che dimostra il suo subentro nel rapporto con il Comune in virtù del programma di cessione dei beni aziendali di Aipa spa Mazal spa, come previsto dalla procedura di amministrazione e liquidazione straordinaria e risultante dall'atto di cessione registrato a Milano il 03/08/2017 n.33206 Serie 1T a rogito del Notaio Mauro Grandi;

- la società Andreani Tributi srl risulta iscritta all'albo dei gestori delle entrate degli enti locali, con un capitale di euro 6 milioni, come da certificato prodotto in copia dalla stessa, e che pertanto può svolgere il servizio oggetto del presente atto per il Comune;

- la società Andreani Tributi srl ha presentato la documentazione attestante la idoneità a rendersi contraente nei confronti della amministrazione (articoli 45 e 80 del dlgs 50/2016);

- la società Andreani Tributi srl ha presentato la documentazione inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari, copia della certificazione ISO 9001 ed ISO 27001;

- che la Società Andreani Tributi Srl è iscritta alla CCIAA di Macerata al n.01412920439;

Rilevato che *si rende necessaria la presa d'atto del subentro della società Andreani Tributi srl nel contratto per il servizio di cui si tratta contestualmente all'analisi di proposta di proseguimento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;*

Vista *pertanto la proposta presentata dalla Società ANDREANI TRIBUTI SRL, acquisita al ns. prot. n.12031 del 08/09/2017 che consiste in:*

1) mantenimento del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per la durata di anni tre, su conto corrente intestato all'Ente, con proposta di ridurre l'aggio a favore del concessionario dal 38,36% al 37% ed un minimo garantito per ICP di € 10.000,00;

2) disponibilità ad effettuare il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie (ad eccezione della ICP-DPA), extra-tributarie e patrimoniali dell'Ente, in concessione all'aggio del 10% per la durata di anni tre (la cui proposta tecnico -economica è parte integrante della nota di cui al ns. prot. n.12031 sopracitato del 08/09/2017) ;

Considerato *che la Società ANDREANI TRIBUTI SRL è già in possesso delle banche dati trasmesse dalla Ditta MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL a seguito dell'acquisizione del ramo di azienda, che il servizio di accertamento e riscossione ICP-DPA è un servizio pubblico e come tale non suscettibile di interruzione e che l'applicazione dell'aggio proposto, migliorativo rispetto a quello del contratto REP.1468 DEL 01/08/2007 come detto sopra sulle somme riscosse determina un corrispettivo stimato contrattuale, pur considerando l'estensione al servizio di riscossione coattiva, inferiore a € 40.000,00, l'affidamento può avvenire ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i;*

Ritenuto *conveniente ed opportuno affidare il servizio tutto come descritto sopra ai punti 1) e 2) alla Ditta ANDREANI TRIBUTI SRL con sede a Macerata;*

-Accertato *che sulla pratica in oggetto non sussistono – ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;*

-Attestato in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

Dato atto che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Economico-Finanziaria e Tributi, conferita con il Decreto del Commissario Straordinario n.208 del 05/09/2017;

-Visto il "Codice dei Contratti" approvato con il D.Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50;

- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

- Viste le disposizioni del T.U. degli EE.LL., approvato con D.Lgs n° 267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;*
- 2) di prendere atto del subentro della Società ANDREANI TRIBUTI SRL nel contratto per il servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni a far data dal 04/08/2017 a seguito di acquisizione ramo di azienda MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL, precedente concessionario per le medesime attività di accertamento e riscossione fino al 03/08/2017, come ampiamente descritto in premessa;*
- 3) di affidare, sulla base delle argomentazioni esaurientemente espresse in narrativa, alla Società ANDREANI TRIBUTI SRL in concessione il servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la durata di anni tre a decorrere dal 04/08/2017, all'aggio del 37% sulle somme riscosse su conto corrente intestato al Comune ed un minimo garantito per ICP di € 10.000,00=;*
- 4) di affidare il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie (ad eccezione della ICP-DPA), extra-tributarie e patrimoniali dell'Ente, in concessione all'aggio del 10% per la durata di anni tre alle condizioni tutte riportate nella proposta tecnico-economica trasmessa ed acquisita al ns. prot. n. 12031 del 08/09/2017, che si allega al presente atto.-*

Richiamata inoltre la determinazione del Responsabile area economico-finanziaria n.432 Registro generale del 07/07/2020 con la quale:

Considerata ormai prossima la scadenza dell'affidamento di cui sopra ed alla luce della particolare situazione venutasi a creare in seguito all' emergenza sanitaria in corso da Covid-19 che ha bloccato per molto tempo le attività e di fatto il normale svolgimento della quotidiana vita sociale, con gravi e importanti ripercussioni sulla quasi totalità di operatori economici;

Verificata la disponibilità della Ditta ANDREANI TRIBUTI SRL di proseguire alle medesime condizioni stabilite nella proposta presentata a questo Ente ed acquisita al ns.prot. n.12031 del 08/09/2017, nello svolgimento dei servizi affidati con l'atto integralmente sopra riportato;

Visto che il servizio relativo alla gestione dei tributi minori, ed in particolare il servizio di pubbliche affissioni, essendo un servizio pubblico non può essere in alcun modo sospeso;

Considerato che la struttura organizzativa del Comune non consente di porre in essere con personale proprio, gli adempimenti inerenti i servizi di gestione e riscossione dei tributi di cui sopra;

Considerato ancora che sulla base dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 la proroga ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro e alla luce delle pronunce dell'Anac e del Consiglio di Stato è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

- è stato disposto :

1. di prorogare l'affidamento alla Società ANDREANI TRIBUTI SRL in concessione il servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la durata di anni tre a decorrere dal 04/08/2020 , all'aggio del 37% sulle somme riscosse su conto corrente intestato al Comune ed un minimo garantito per ICP di € 10.000,00=;
2. di prorogare l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie (ad eccezione della ICP-DPA), extra-tributarie e patrimoniali dell'Ente, in concessione all'aggio del 10% per la durata di anni tre a decorrere dal 04/08/2020 ed alle medesime condizioni tutte riportate nella proposta tecnico-economica trasmessa ed acquisita al ns. prot. n. 12031 del 08/09/2017.

PRESO ATTO DI TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO e considerato che:

la ditta affidataria del servizio di cui trattasi, dopo diversi contatti e confronti telefonici con la responsabile dei Tributi, con nota prot.n.462/2021 del 08/03/2021 acquisita al ns. prot. n.3489 pari data evidenzia quanto segue:

- con D.L. n. 18/2020 è stata disposta, per effetto dell'emergenza sanitaria in corso (c.d. coronavirus), la sospensione dei termini di pagamento relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67) dall'8/03/2020 al 31/05/2020 e che tale termine è stato differito al 31/08/2020 dal D.L. 34/2020, poi al 15 ottobre in base al disposto dell'art. 99 D.L. 104-2020, al 31/12/2020 con D.L.129/2020, al 31/01/2021 col D.L. 3/2021 ed infine (salvo ulteriori proroghe) al 28/02/2021 col D.L. 7/2021;

- è di tutta evidenza che tali provvedimenti hanno avuto e continuano ad avere impatto negativo sull'equilibrio della commessa, in quanto i termini di pagamento degli avvisi di accertamento e riscossione coattiva sono stati sospesi per ben 356

giorni.

Pertanto, a fronte del sostenimento da parte della società affidataria di ingenti costi di gestione, i ricavi risultano notevolmente ridotti;

e contestualmente propone una modifica contrattuale consistente in:

- a) riconoscere un canone unico annuo, a favore della Andreani Tributi Srl pari ad €10.000,00 oltre IVA (in sostituzione dell'aggio del 37,00% attualmente contrattualizzato e del minimo garantito);
- b) eliminazione per l'anno 2020, in virtù dei ridotti incassi per agevolazioni ed esoneri ICP-DPA, del minimo garantito da versare all'Ente di €10.000,00+IVA;
- c) rimangono invariate tutte le altre condizioni contrattuali;
- d) Rimangono a favore della società i diritti di urgenza di cui all'art. 22 comma 9 D.Lgs n. 507 del 15/11/1993.

Considerato che nel corso dell'esercizio 2020 per effetto dell'emergenza sanitaria e di tutte le disposizioni legislative emanate al riguardo tra le quali quelle relative anche ai ristori previsti per gli enti locali che hanno visto un abbattimento importante delle entrate tributarie, da canoni, da imposte e tributi locali;

Visto che anche limitatamente all'imposta di pubblicità il nostro Comune ha ricevuto un importo a titolo di ristoro che andrà poi inserito nella certificazione da produrre sulla piattaforma informatica predisposta per la rendicontazione complessiva delle somme erogate con il cosiddetto "Fondone" del 2020, ovvero il totale dei trasferimenti ricevuti con Fondo per le Funzioni Fondamentali COVID 2020;

Ritenuto pertanto di aderire alla modifica contrattuale ampiamente descritta sopra proposta dalla Ditta Andreani Tributi Srl anche in considerazione di quanto detto sopra e del fatto che la medesima si rende disponibile a redigere gratuitamente il Regolamento e le tariffe del Canone Unico Patrimoniale che entra in vigore dal 01/01/2021 e che deve essere approvato, come per legge, entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, accettando in particolare di inserire nel regolamento anche le entrate derivanti dal Canone per l'Occupazione di suolo pubblico, temporaneo (occasionale e mercati) e permanente (passi carrabili) pur non avendo la gestione di tali entrate;

Considerato anche che in occasione dell'attivazione di ulteriori servizi nella piattaforma PAGO-PA, la Ditta Andreani si è resa disponibile ad offrirsi come Partner per tale attivazione e di fare anche il lavoro di scarico degli incassi che avverranno elettronicamente interfacciandosi pure sulla nuova applicazione APP-IO e che la Responsabile dell'area Finanziaria ha predisposto tutte le abilitazioni necessarie a tal proposito;

Ritenuto di considerare la proposta di redazione del regolamento del Canone Unico come offerta migliorativa ai sensi dell'art.1 comma 846 della Legge 160/2019;

Considerato inoltre che la modifica contrattuale può essere disposta ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Riconosciuta la convenienza e l'interesse del Comune alla modifica contrattuale di cui all'oggetto;

Visto il D.lgs. 50/2016;

Visto il D.lgs. 267/2000;

CON VOTAZIONE FAVOREVOLE UNANIME

DELIBERA

- 1) che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di modificare il contratto in essere con la Ditta Andreani Tributi SRL (prorogato con Determinazione del Responsabile area Economico-Finanziaria e Tributi n. 432 del 07/07/2020 per tre anni a far data dal 04/08/2020):
 - di concessione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, all'aggio del 37% sulle somme riscosse su conto corrente intestato al Comune ed un minimo garantito per ICP di € 10.000,00=;
 - di affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie (ad eccezione della ICP-DPA), extra-tributarie e patrimoniali dell'Ente, in concessione all'aggio del 10% per la durata di anni tre a decorrere dal 04/08/2020 ed alle medesime condizioni tutte riportate nella proposta tecnico-economica trasmessa ed acquisita al ns. prot. n. 12031 del 08/09/2017;
- 3) di accettare le modifiche del contratto di cui al punto 2) e precisamente:
 - riconoscere un canone unico annuo, fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria e comunque fino al ripristino del pagamento delle imposte e diritti oggetto di concessione, a favore della Andreani Tributi Srl, pari ad €10.000,00 oltre IVA (in sostituzione dell'aggio del 37,00% attualmente contrattualizzato e del minimo garantito);
 - eliminazione per l'anno 2020, in virtù dei ridotti incassi per agevolazioni ed esoneri ICP-DPA, del minimo garantito da versare all'Ente di €10.000,00+IVA;
 - rimangono invariate tutte le altre condizioni contrattuali;

- Rimangono a favore della società i diritti di urgenza di cui all'art. 22 comma 9 D.Lgs n. 507 del 15/11/1993;
- 4) di prendere atto che la ditta Andreani redigerà gratuitamente il Regolamento del Canone Unico come offerta migliorativa ai sensi dell'art.1 comma 846 della Legge 160/2019 includendo tutti i tributi e canoni previsti dalla normativa anche se non concessi con il contratto di cui si è trattato e come ampiamente specificato in premessa.
- 5) Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Travaglini Rinaldo

IL SINDACO

F.to BOCHICCHIO MAURO

La pubblicazione all'Albo
Pretorio é iniziata in data
12-03-2021

La presente deliberazione:

☐ non é soggetta a controllo
preventivo di legittimità ;

☐ é stata comunicata ai Signori
Capigruppo Consiliari con nota
n.3761 del 12-03-2021

Addì 12-03-2021

IL SEGRETARIO

F.to Travaglini Rinaldo

Certificato di eseguita
pubblicazione

N.373 del Reg.

Il sottoscritto Segretario certifica che la
presente deliberazione é stata pubblicata in
copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal
12-03-2021 al 27-03-2021 e che contro di
essa non sono/sono pervenute opposizioni o
ricorsi.

Addì

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addì 12-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE